




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge



**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,  
recante nuove norme sulla cittadinanza**

**A.C. 105 e abb.**

*Testo a fronte tra la legge n. 91/1992 e il testo unificato adottato come testo base  
(AC 105 e abb.) dalla Commissione affari costituzionali*

n. 52/1

12 aprile 2022



# Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,  
n. 91, recante nuove norme sulla  
cittadinanza  
A.C. 105 e abb.

*Testo a fronte tra la legge n. 91/1992 e il testo  
unificato adottato come testo base (AC 105 e  
abb.) dalla Commissione affari costituzionali*

n. 52/1

12 aprile 2022

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Istituzioni*

☎ 066760-3855– ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) -

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: AC0171a.docx*

## **I N D I C E**

**Testo a fronte tra la legge n. 91/1992 e il testo unificato adottato come testo base (AC 105 e abb.) dalla Commissione affari costituzionali.....5**



**TESTO A FRONTE TRA LA LEGGE N. 91/1992 E IL TESTO UNIFICATO  
ADOTTATO COME TESTO BASE (AC 105 E ABB.) DALLA COMMISSIONE  
AFFARI COSTITUZIONALI**

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
<i>Art. 1</i>	
1. È cittadino per nascita:	<i>Identico</i>
<i>a)</i> il figlio di padre o di madre cittadini;	
<i>b)</i> chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.	
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.	<i>Identico</i>
<i>Art. 2</i>	
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.	<i>Identico</i>
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.	<i>Identico</i>
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.	<i>Identico</i>

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
<i>Art. 3</i>	
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.	<i>Identico</i>
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Identico</i>
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.	<i>Identico</i>
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.	<i>Identico</i>
<i>Art. 4</i>	
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:	<i>Identico</i>
<i>a)</i> se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;	<i>Identico</i>
<i>b)</i> se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;	<i>Identico</i>
<i>c)</i> se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.	<i>Identico</i>
	<b>2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di</b>

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
	<b>istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.</b>
	<b>2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.</b>
<i>Art. 5</i>	
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all' articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.	<i>Identico</i>
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.	<i>Identico</i>
<i>Art. 6</i>	
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:	<i>Identico</i>

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;	
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;	
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.	
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).	<i>Identico</i>
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna	<i>Identico</i>
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.	<i>Identico</i>
<i>Art. 7</i>	
1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.	<i>Identico</i>
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.	<i>Identico</i>
<i>Art. 8</i>	
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste	<i>Identico</i>

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.	
2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.	<i>Identico</i>
<i>Art. 9</i>	
1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:	<i>Identico</i>
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);	
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;	
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;	
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;	
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;	
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.	
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su	<i>Identico</i>

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.	
<i>Art. 9-bis</i>	
1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.	<i>Identico</i>
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.	<i>Identico</i>
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.	<i>Identico</i>
<i>Art. 10</i>	
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.	<i>Identico</i>

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
<i>Art. 11</i>	
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.	<i>Identico</i>
<i>Art. 12</i>	
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.	<i>Identico</i>
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.	<i>Identico</i>
<i>Art. 13</i>	
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:	<i>Identico</i>
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;	
b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;	
c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;	

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;	
e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all' <a href="#">articolo 12</a> , comma 1.	
2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell' <a href="#">articolo 3</a> , comma 3, nonché dell' <a href="#">articolo 12</a> , comma 2.	<i>Identico</i>
3. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.	<i>Identico</i>
<i>Art. 14</i>	
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.	<i>Identico</i>
<i>Art. 15</i>	
1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall' <a href="#">articolo 13</a> , comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.	<i>Identico</i>
<i>Art. 16</i>	

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.	<i>Identico</i>
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.	<i>Identico</i>
<i>Art. 17</i>	
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della <a href="#">legge 13 giugno 1912, n. 555</a> , o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della <a href="#">legge 21 aprile 1983, n. 123</a> , la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Identico</i>
2. Resta fermo quanto disposto dall' <a href="#">articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151</a> .	<i>Identico</i>
<i>Art. 17-bis</i>	
1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:	<i>Identico</i>
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal <a href="#">decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430</a> , ratificato dalla <a href="#">legge 25 novembre 1952, n. 3054</a> , ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla <a href="#">legge 14 marzo 1977, n. 73</a> , alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;	
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).	

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
<i>Art. 17-ter</i>	
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all' <a href="#">articolo 17-bis</a> è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.	<i>Identico</i>
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del <a href="#">comma 1 dell'articolo 17-bis</a> , all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo <a href="#">comma 1 dell'articolo 17-bis</a> .	<i>Identico</i>
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del <a href="#">comma 1 dell'articolo 17-bis</a> , all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:	<i>Identico</i>
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;	
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del <a href="#">comma 1 dell'articolo 17-bis</a> , attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo <a href="#">comma 1 dell'articolo 17-bis</a> ;	
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.	

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
<i>Art. 18</i>	
[abrogato]	
<i>Art. 19</i>	
1. Restano salve le disposizioni della <a href="#">legge 9 gennaio 1956, n. 27</a> , sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace fra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.	<i>Identico</i>
<i>Art. 20</i>	
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.	<i>Identico</i>
<i>Art. 21</i>	
1. Ai sensi e con le modalità di cui all' <a href="#">articolo 9</a> , la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della <a href="#">legge 4 maggio 1983, n. 184</a> , e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.	<i>Identico</i>
<i>Art. 22</i>	
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell' <a href="#">articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555</a> , cessa ogni obbligo militare.	<i>Identico</i>

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
<i>Art. 23</i>	
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.	<i>Identico</i>
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.	<i>Identico</i>
	<i>Art. 23-bis</i>
	<b>1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.</b>
	<b>2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.</b>
<i>Art. 24</i>	
[abrogato]	
<i>Art. 25</i>	
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate,	<i>Identico</i>

<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 91</b> <b>Nuove norme sulla cittadinanza</b>	
TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO DA TESTO UNIFICATO – AC 105 E ABB.
entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.	
<i>Art. 26</i>	
1. Sono abrogati la <a href="#">legge 13 giugno 1912, n. 555</a> , la <a href="#">legge 31 gennaio 1926, n. 108</a> , il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la <a href="#">legge 21 aprile 1983, n. 123</a> , l' <a href="#">articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184</a> , la <a href="#">legge 15 maggio 1986, n. 180</a> , e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.	<i>Identico</i>
2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della <a href="#">legge 21 aprile 1983, n. 123</a> , e all'articolo 1, comma 1, della <a href="#">legge 15 maggio 1986, n. 180</a> .	<i>Identico</i>
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.	
<i>Art. 27</i>	
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	<i>Identico</i>

